

DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020
233/2020/R/EEL

REGISTRO DELLE COOPERATIVE STORICHE DOTATE DI RETE PROPRIA E REGISTRO DEI
CONSORZI STORICI DOTATI DI RETE PROPRIA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1116^a riunione del 23 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge 1643/62);
- la legge 27 giugno 1964, n. 452;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: D.P.R. 235/77);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Trento, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 11 aprile 2003, n. 882, e integrato e aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 27 settembre 2013, n. 1994 (di seguito: Piano della distribuzione di Trento);
- il Piano della distribuzione dell'energia elettrica nella Provincia Autonoma di Bolzano, di cui agli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 30 luglio 2007, n. 2626 (di seguito: Piano della distribuzione di Bolzano);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10), e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2012/R/eel), e il relativo Allegato A (Testo Integrato Cooperative Elettriche o TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 787/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 787/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2017, 646/2017/A (di seguito: deliberazione 646/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 426/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 530/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, trasmesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione 787/2016/R/eel, dalle cooperative elettriche dotate di rete propria e dai consorzi elettrici dotati di rete propria e le relative integrazioni richieste dagli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
- la comunicazione del 16 gennaio 2017, prot. Autorità 1431 del 16 gennaio 2017, trasmessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione 787/2016/R/eel, da SET Distribuzione S.p.A. (di seguito: SET Distribuzione) alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: comunicazione del 16 gennaio 2017);
- la comunicazione del 31 gennaio 2017, prot. Autorità 3635 del 31 gennaio 2017, trasmessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione 787/2016/R/eel, da Deval S.p.A. (di seguito: Deval) alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: comunicazione del 31 gennaio 2017);
- la lettera del 19 giugno 2018, prot. Autorità 19562 del 26 giugno 2018, trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.5, della deliberazione 646/2017/A, da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: lettera del 19 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- le cooperative elettriche sono una fattispecie di operatore elettrico che prefigura un'associazione volontaria di clienti finali, finalizzata all'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da uno o più impianti di produzione di energia elettrica nella disponibilità della medesima associazione;
- l'origine storica delle cooperative elettriche, generalmente, risale al periodo compreso tra il XIX e il XX secolo e si riferisce alle aree periferiche dell'arco alpino, al fine di utilizzare risorse idriche localmente disponibili per la produzione di energia elettrica. Le cooperative elettriche svolgono, pertanto, nei confronti dei propri soci, l'attività di autoproduzione elettrica e l'energia elettrica prodotta dai predetti impianti di produzione è prioritariamente messa a disposizione dei soci, secondo condizioni commerciali definite nei rispettivi statuti;
- per garantire la disponibilità dell'energia elettrica autoprodotta ai clienti finali soci in zone a bassa densità di utenza (spesso esposte, per conformazione geologica, a rilevanti rischi di calamità naturale), le cooperative elettriche hanno realizzato nel tempo proprie reti elettriche al fine di connettere tra di loro gli impianti di produzione e i siti di utilizzo della relativa produzione elettrica, svolgendo, *de facto*, in mancanza di altre reti elettriche, il servizio di distribuzione di energia elettrica (nonché l'attività di vendita di energia elettrica) anche a clienti finali non soci;
- le reti elettriche gestite dalle cooperative elettriche, successivamente, sono state interconnesse alla rete elettrica nazionale garantendo l'alimentazione dei clienti finali connessi alle medesime reti elettriche, anche in assenza di autoproduzione tipicamente derivante dalle fonti rinnovabili non programmabili (per lo più idrica ad acqua fluente);
- alcune cooperative elettriche sono state esonerate dalla nazionalizzazione introdotta dalla legge 1643/62 e, successivamente, sono state riconosciute e regolamentate dal decreto legislativo 79/99; le medesime cooperative elettriche presentano, generalmente, un numero rilevante di clienti finali domestici, sia con la qualifica di "soci" che con la qualifica di "non soci";
- inoltre, per i motivi storici precedentemente descritti, le reti elettriche realizzate e sviluppate dalle cooperative elettriche sono, generalmente, le uniche reti elettriche presenti nei rispettivi territori, alimentando, quindi, in esclusiva, intere porzioni del territorio che altrimenti sarebbero isolate;
- per le motivazioni precedentemente descritte, il decreto legislativo 79/99 ha inteso salvaguardare le specificità delle cooperative (allo scopo, il decreto legislativo 79/99 richiama esplicitamente le società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62) prevedendo che:
 - esse si qualifichino come autoproduttori in relazione all'energia elettrica che producono per uso proprio ovvero per uso dei soci;
 - esse possano svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica per i clienti finali non soci connessi alla propria rete;

- inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del medesimo (1 aprile 1999), ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, continuano a svolgere il servizio di distribuzione di energia elettrica sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dall'allora Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza al 31 dicembre 2030;
- ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, del D.P.R. 235/77, come integrato dal decreto legislativo 463/99, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, nel territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano le imprese operanti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter (25 dicembre 1999), ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, esercitano ovvero continuano a esercitare l'attività di distribuzione di energia elettrica fino al rilascio delle concessioni di distribuzione di energia elettrica da parte delle Province Autonome competenti (che, con riferimento all'attività di distribuzione di energia elettrica, svolgono generalmente le medesime funzioni svolte nel resto del territorio nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico). Ciò in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 1-ter del D.P.R. 235/77;
- ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 235/77, le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno predisposto, rispettivamente, il Piano della distribuzione di Trento e il Piano della distribuzione di Bolzano. I medesimi Piani della distribuzione individuano la situazione della distribuzione di energia elettrica nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle date delle proprie pubblicazioni, includendo anche l'elenco delle cooperative elettriche che svolgono, *de facto*, il servizio di distribuzione di energia elettrica, pur non essendo in alcuni casi concessionari;
- ad oggi non risulta completata l'attività di rilascio delle concessioni di distribuzione nei diversi territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano serviti dalle cooperative e che, pertanto, ad oggi parte delle cooperative elettriche che hanno richiesto la concessione sono ancora in attesa del predetto rilascio, ovvero diniego, da parte della Provincia Autonoma competente.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, inizialmente con la deliberazione ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A e successivamente con la deliberazione 46/2012/R/eel e il relativo TICOOP, ha:
 - a) razionalizzato una materia, quale quella afferente alle cooperative elettriche storiche, articolata e disorganica, introducendo un quadro definitorio volto a individuare le diverse fattispecie di imprese cooperative. A tal fine ha definito, tra l'altro:

- cooperativa storica una cooperativa di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, e già esistente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99;
 - cooperativa storica concessionaria una cooperativa storica che ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
 - cooperativa storica non concessionaria una cooperativa storica che opera in un ambito territoriale per il quale un'impresa distributrice terza ha ottenuto la concessione per la distribuzione di energia elettrica;
 - cooperativa esistente una cooperativa, non necessariamente storica, esistente al 5 agosto 2010 e che alla predetta data, operava in una delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, e connetteva clienti finali non soci;
 - cooperativa storica senza rete una cooperativa storica non concessionaria che non ha nella propria disponibilità una rete per la distribuzione di energia elettrica ai soci;
 - nuova cooperativa un soggetto giuridico, diverso dalla cooperativa storica, organizzato in forma cooperativa, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci;
- b) definito la regolazione dei servizi di connessione, *unbundling*, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento, vendita e qualità, nonché le modalità di applicazione dei regimi incentivanti dell'energia elettrica prodotta e/o immessa e dei regimi amministrati di ritiro dell'energia elettrica immessa nel caso delle cooperative elettriche. A tal fine, l'Autorità ha, al tempo stesso, contemperato la necessità di salvaguardare i diritti derivanti alle cooperative storiche dall'essere considerate come autoproduttori in relazione all'energia elettrica prodotta e fornita ai propri clienti finali soci e, qualora esistenti, i diritti derivanti dallo svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica in relazione ai clienti finali non soci connessi alle proprie reti elettriche;
- c) previsto una regolazione distinta tra cooperative storiche concessionarie, cooperative storiche non concessionarie, cooperative storiche senza rete e nuove cooperative, e ha equiparato, transitoriamente e fino alla data di rilascio delle relative concessioni, le cooperative esistenti al 5 agosto 2010 che connettono clienti finali non soci e operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: cooperative esistenti dotate di rete propria) alle cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP (articolo 2 della deliberazione ARG/elt 113/10);
- l'Autorità con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo TISSPC, ha tra l'altro:
 - a) razionalizzato e completato il quadro definitivo in materia di reti con obbligo di connessione di terzi, sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo individuando i due seguenti macro-gruppi:
 - le reti elettriche;
 - i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC, sistemi non considerati reti elettriche);

- b) definito, tra l'altro, all'interno del macro-gruppo dei SSPC e tenuto conto della definizione di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, i sistemi di auto-produzione (SAP), suddivisi in:
 - cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria e cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria;
 - consorzi storici dotati di rete propria (consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999 che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci);
 - altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
- c) definito la regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC, ribadendo che per le cooperative storiche dotate di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I, II e III del TICOOP e che per i consorzi storici dotati di rete propria trova applicazione quanto previsto dalle Parti I e III del TICOOP;
- d) istituito il registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e il registro dei consorzi storici dotati di rete propria e ha previsto che, con successivo provvedimento, sarebbero state definite le modalità e le tempistiche per l'iscrizione ai predetti registri;
- l'Autorità, con la deliberazione 787/2016/R/eel, ha avviato la ricognizione delle cooperative storiche dotate di rete propria, delle cooperative esistenti dotate di rete propria e dei consorzi storici dotati di rete propria, ai fini del proprio censimento, prevedendo a tal fine:
 - a) di distinguere, nell'ambito delle cooperative dotate di rete propria, tra:
 - cooperative storiche concessionarie;
 - cooperative storiche non concessionarie;
 - cooperative esistenti storiche cioè cooperative storiche dotate di reti proprie esistenti al 5 agosto 2010, che connettono clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa;
 - cooperative esistenti non storiche cioè cooperative dotate di reti proprie esistenti al 5 agosto 2010, che connettono clienti finali non soci, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di rilascio delle concessioni con le modalità previste dalla vigente normativa, che però non hanno i requisiti per rientrare tra le cooperative storiche;
 - b) di censire i consorzi storici dotati di rete propria per il trasporto e la fornitura dell'energia elettrica ai propri soci;
 - c) di non censire le cooperative storiche o esistenti non dotate di rete propria ovvero i consorzi storici non dotati di rete propria in quanto equiparati dal TICOOP a semplici grossisti di energia elettrica;
 - d) di non censire le cooperative o i consorzi dotati di rete propria che nel frattempo avessero richiesto di essere interamente classificati tra i sistemi efficienti di utenza (SEU) ovvero tra i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di

- utenza (SEESEU) ovvero tra le reti interne di utenza (RIU), in quanto l'inclusione nei predetti elenchi ne pregiudica l'inclusione nei registri previsti dal punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel (registro delle cooperative storiche dotate di rete propria e registro dei consorzi storici dotati di rete propria);
- e) che entro il 30 giugno 2017 i gestori delle cooperative e dei consorzi oggetto del censimento avrebbero dovuto inviare tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, una serie di specifiche informazioni necessarie a censire e classificare i predetti sistemi nei relativi registri;
- f) che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui alla lettera e) non avrebbero comportato l'insorgere di diritti in capo ai medesimi soggetti dichiaranti e che le imprese distributrici concessionarie avrebbero dovuto segnalare all'Autorità l'eventuale presenza nel territorio di propria competenza di cooperative storiche dotate di rete propria e/o di cooperative esistenti dotate di rete propria e/o di consorzi storici dotati di rete propria.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, previste dal comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel, complessivamente da 38 sistemi elettrici i cui gestori hanno dichiarato essere classificabili come cooperative elettriche dotate di rete propria e da 2 sistemi elettrici i cui gestori hanno dichiarato essere classificabili come consorzi elettrici dotati di rete propria;
- con riferimento ai sistemi elettrici che sono stati dichiarati, dai rispettivi gestori, come cooperative elettriche e alle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Autorità, si evidenzia che:
 - 19 sistemi elettrici sono stati dichiarati essere cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria;
 - 6 sistemi elettrici sono stati dichiarati essere cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria;
 - 1 sistema elettrico è stato dichiarato essere una cooperativa storica, non specificando se concessionaria ovvero non concessionaria;
 - 1 sistema elettrico è stato dichiarato essere una cooperativa concessionaria, non specificando se storica, ovvero non storica, ovvero esistente;
 - 5 sistemi elettrici sono stati dichiarati essere cooperative storiche esistenti dotate di rete propria, non specificando se concessionarie ovvero non concessionarie;
 - 1 sistema elettrico è stato dichiarato essere cooperativa storica esistente non concessionaria dotata di rete propria;
 - 5 sistemi elettrici sono stati dichiarati essere cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria, non specificando se concessionarie ovvero non concessionarie;
- con riferimento ai sistemi elettrici che sono stati dichiarati come consorzi elettrici e alle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Autorità, si

evidenzia che i 2 sistemi elettrici sono stati dichiarati essere consorzi storici dotati di rete propria;

- con la comunicazione del 16 gennaio 2017, SET Distribuzione ha evidenziato la presenza, nel territorio di propria competenza, del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa Società Cooperativa, del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Società Cooperativa e del Consorzio Elettrico di Storo Società Cooperativa, tutte società cooperative i cui gestori hanno provveduto a inviare le dichiarazioni previste dal comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel;
- con la comunicazione del 31 gennaio 2017, Deval ha evidenziato la presenza, nel territorio di propria competenza, della Società Cooperativa Elettrica Gignod (CEG) e della Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C., tutte società cooperative i cui gestori hanno provveduto a inviare le dichiarazioni previste dal comma 2.1 della deliberazione 787/2016/R/eel;
- l’Autorità, con la deliberazione 646/2017/A, ha disposto di avvalersi di CSEA per:
 - lo svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei registri previsti dal punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel e delle attività finalizzate all’analisi critica della documentazione inviata dai gestori delle cooperative dotate di rete propria e dei consorzi dotati di rete propria;
 - la conseguente redazione e consegna, da parte di CSEA all’Autorità, di un report riassuntivo delle attività svolte e delle relative valutazioni;
- con la lettera del 19 giugno 2018, CSEA ha trasmesso alla Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità il report riassuntivo previsto dalla deliberazione 646/2017/A;
- a seguito del ricevimento del predetto report riassuntivo da parte di CSEA, gli Uffici della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità hanno effettuato ulteriori approfondimenti e analisi al fine di potere completare l’attività di redazione dei registri delle cooperative e dei consorzi previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- dall’analisi della documentazione precedentemente descritta e dalle evidenze emerse in relazione al quadro normativo e regolatorio, nonché sulla base di ulteriori informazioni acquisite dagli Uffici della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità tramite richieste di chiarimenti inoltrate ai gestori di alcuni dei sistemi elettrici oggetto di analisi, è emerso quanto di seguito descritto;
- con riferimento ai 38 sistemi elettrici dichiarati come cooperative elettriche dotate di rete propria:
 - 8 cooperative elettriche rispettano i requisiti previsti dalla definizione di “cooperativa storica concessionaria dotata di rete propria”. Tutte le cooperative hanno fornito copia della concessione di distribuzione di energia elettrica;
 - 5 cooperative elettriche rispettano i requisiti previsti dalla definizione di “cooperativa storica non concessionaria dotata di rete propria”;

- 15 cooperative elettriche rispettano i requisiti previsti dalla definizione di “cooperativa storica esistente in attesa della concessione dotata di rete propria”. Tutte le 15 cooperative sono presenti nel Piano della distribuzione di Trento (3 cooperative) ovvero nel Piano della distribuzione di Bolzano (12 cooperative). Inoltre, tutte le 15 cooperative sono in attesa del rilascio della concessione di distribuzione di energia elettrica (già richiesta) da parte delle medesime Province Autonome di Trento e Bolzano;
- per le restanti 10 società è necessario effettuare ulteriori approfondimenti al fine di poter verificare il rispetto dei requisiti per essere o meno ricomprese nel registro delle cooperative storiche ovvero delle cooperative esistenti non storiche dotate di rete propria ovvero essere escluse dalla possibilità di ricomprensione nei predetti registri;
- con riferimento ai 2 sistemi elettrici dichiarati come consorzi elettrici dotati di rete propria:
 - un consorzio rispetta i requisiti previsti dalla definizione di “consorzio storico dotato di rete propria”;
 - il Consorzio Elettrico Rizzolo, localizzato nel Comune di Campo di Trens (BZ) e con numero partita IVA 02954170219, è costituito da una rete elettrica non interconnessa con la rete con obbligo di connessione di terzi (rete in isola) e, pertanto, non è soggetto alla regolazione dell’Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini dell’individuazione delle cooperative elettriche che hanno i requisiti per essere inserite nel Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria, prevedere che le cooperative che rispondono sia ai requisiti previsti dalla definizione di cooperativa storica concessionaria sia ai requisiti previsti dalla definizione di cooperativa storica esistente siano classificate come cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria;
- ai fini dell’attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 578/2013/R/eel e della corretta applicazione del TICOOP, approvare e pubblicare:
 - a) il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria (*Allegato A* al presente provvedimento), suddiviso in tre distinte sezioni relative rispettivamente a:
 - le cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria (*Tabella 1.A dell’Allegato A* al presente provvedimento);
 - le cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria (*Tabella 1.B dell’Allegato A* al presente provvedimento);
 - le cooperative storiche esistenti dotate di rete propria (*Tabella 1.C dell’Allegato A* al presente provvedimento). Tali cooperative soddisfano i requisiti descritti precedentemente per essere classificate al tempo stesso tra le cooperative storiche e le cooperative esistenti e, a seguito dell’ottenimento/diniego della concessione per il servizio di distribuzione di energia elettrica da parte della Provincia Autonoma di Trento ovvero della

Provincia Autonoma di Bolzano, saranno classificate tra le cooperative storiche concessionarie dotate di rete propria di cui al primo alinea ovvero tra le cooperative storiche non concessionarie dotate di rete propria di cui al secondo alinea;

- b) il Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria (*Allegato B* al presente provvedimento), previsto dalla deliberazione 578/2013/R/eel;
- prevedere che le cooperative e il consorzio inseriti nei registri di cui ai precedenti alinea e in particolare le cooperative storiche di cui alla Tabella 1.C, trasmettano tempestivamente all’Autorità ogni informazione relativa a evoluzioni tali da modificare il relativo inquadramento nei predetti registri;
 - rinviare, a un successivo provvedimento, le determinazioni in merito alla classificazione delle seguenti società: Società Cooperativa Elettrica di Distribuzione Campo Tures, Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva (EGRA), Società Cooperativa Energetica San Martino – Valdurna (ERD), EUM – Azienda Energetica e per l’Ambiente Moso in Passiria – Cooperativa (EUM – Cooperativa), Energia e Ambiente Passiria Società Cooperativa (EUP Società Cooperativa), Società Cooperativa Elettrica Gomion, Cooperativa per l’Utilizzo di Fonti Energetiche Nova Levante, Cooperativa Azienda Elettrica Ridanna, SEA Sorvisc – Energia – Ambiente – Società Cooperativa (SEA S.C.), Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (VEK);
 - prevedere che il Consorzio Elettrico Rizzolo, di Campo di Trens (BZ) e con numero partita IVA 02954170219, non sia classificato come consorzio storico dotato di rete propria e non sia iscritto nel Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria, in quanto al medesimo consorzio non si applica la regolazione dell’Autorità

DELIBERA

1. di approvare il Registro delle Cooperative storiche dotate di rete propria di cui al punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), suddividendolo in tre distinte sezioni. In particolare, sono inserite:
 - nella Tabella 1.A le cooperative elettriche dotate di rete propria che soddisfano i requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche concessionarie;
 - nella Tabella 1.B le cooperative elettriche dotate di rete propria che soddisfano i requisiti per essere classificate tra le cooperative storiche non concessionarie;
 - nella Tabella 1.C le cooperative elettriche dotate di rete propria che soddisfano i requisiti per essere classificate al tempo stesso tra le cooperative storiche e le cooperative esistenti;
2. di approvare il Registro dei Consorzi storici dotati di rete propria di cui al punto 12 della deliberazione 578/2013/R/eel, allegato al presente provvedimento (*Allegato B*);
3. di rinviare a un successivo provvedimento, le determinazioni in merito alla classificazione delle seguenti società: Società Cooperativa Elettrica di Distribuzione

Campo Tures, Società Cooperativa Energia Rasun Anterselva (EGRA), Società Cooperativa Energetica San Martino – Valdurna (ERD), EUM – Azienda Energetica e per l’Ambiente Moso in Passiria – Cooperativa (EUM – Cooperativa), Energia e Ambiente Passiria Società Cooperativa (EUP Società Cooperativa), Società Cooperativa Elettrica Gomion, Cooperativa per l’Utilizzo di Fonti Energetiche Nova Levante, Cooperativa Azienda Elettrica Ridanna, SEA Sorvisc – Energia – Ambiente – Società Cooperativa (SEA S.C.), Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (VEK);

4. di prevedere che le cooperative e il consorzio inseriti nei registri di cui ai punti 1 e 2 e in particolare le cooperative storiche di cui alla Tabella 1.C, trasmettano tempestivamente all’Autorità ogni informazione relativa a evoluzioni tali da modificare il relativo inquadramento nei predetti registri;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Provincia Autonoma di Trento e alla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché a Terna S.p.A., all’Acquirente Unico S.p.A., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e alle imprese distributrici ASM Bressanone S.p.A., Deval S.p.A., e-distribuzione S.p.A., Edyna S.r.l. e SET Distribuzione S.p.A., concessionarie del servizio di distribuzione di energia elettrica nei Comuni interessati dalla presenza delle cooperative elettriche e dei consorzi elettrici oggetto del presente provvedimento;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini